

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CSV FVG - PORDENONE

Art. 1 COSTITUZIONE

1. E' costituita l'associazione denominata "**CSV FVG**", quale ente gestore del "Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia", con sede legale in Pordenone in Viale Martelli 51.
2. CSV FVG è un'associazione senza fini di lucro che si ispira a principi di solidarietà, democrazia e pluralismo e ha lo scopo di promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato in Friuli Venezia Giulia e le sue organizzazioni.
3. Per il suo funzionamento il CSV FVG promuove, avvalendosi, l'impegno volontario sia delle associazioni che lo compongono e dei loro volontari, sia dei singoli cittadini;
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e al Codice Civile.
5. L'eventuale cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
6. Potrà essere individuata, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, un segreteria operativa da ubicarsi nella provincia in cui risiede il Presidente pro tempore dell'associazione.

Art. 2 SCOPI E ATTIVITÀ

Nella sua azione CSV FVG dà attuazione alla LR 23/2012 ed in particolare alle linee di indirizzo espresse dal Comitato Regionale del Volontariato (ex art. 6 comma 3 lett c) e alle linee guida approvate dal Comitato di gestione dei fondi speciali del Friuli Venezia Giulia di cui al DM. 8/10/97 o successive modifiche.

CSV FVG attua le linee indicate degli organismi di cui all'articolo 1, definendo il programma operativo annuale di cui all'art 16 secondo procedure con loro preventivamente concordate e attuandolo in completa autonomia gestionale ed operativa.

CSV FVG persegue per questo i seguenti scopi:

- a. sostenere e promuovere le organizzazioni di volontariato al fine di qualificarne l'azione e valorizzarne l'impegno;
- b. favorire la crescita del volontariato, la promozione di una cultura solidale e lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile;
- c. promuovere e facilitare forme di partecipazione dei volontariato alla vita pubblica per la costruzione dei bene comune;
- d. favorire il coordinamento delle iniziative di volontariato per settore di attività e per ambito territoriale di intervento;
- e. sostenere una progettualità comune nel mondo del volontariato, salvaguardandone l'autonomia e l'originalità.

In particolare il **CSV FVG**, per realizzare questi scopi, potrà:

- a. Realizzare progetti, programmi di intervento, campagne, interventi formativi, di comunicazione o di animazione territoriale, anche partecipando ad iniziative promosse da altri, di carattere locale, nazionale ed internazionale e sostenendo forme di partecipazione e co-progettazione di organizzazioni e di singoli;
- b. offrire consulenza, assistenza e sostegno per la progettazione e la realizzazione di specifiche attività e programmi promossi dalle organizzazioni di volontariato regionali, in risposta ai bisogni sociali emergenti;
- c. favorire la relazione e promuovere il lavoro in rete tra organizzazioni di volontariato, le istituzioni locali, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- d. fornire consulenze e servizi utili alle organizzazioni di volontariato, alla loro operatività e al loro miglior funzionamento;
- e. valorizzare le opportunità legislative volte a sostenere e ad incentivare le attività di volontariato e realizzare iniziative nel campo giuridico e fiscale;
- f. promuovere e realizzare campagne di comunicazione e iniziative editoriali;
- g. attuare studi e ricerche e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali, e del terzo settore;
- h. fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche tramite apposita convenzione;

i. svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

I servizi del **CSV FVG** potranno essere erogati a titolo gratuito o tramite apposita convenzione che preveda il rimborso delle spese sostenute;

Le attività ed i servizi dell'associazione sono forniti prioritariamente ai volontari e alle organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro Regionale di cui alla Legge n. 266/91 o che abbiano i requisiti per esserlo.

CSV FVG può svolgere le medesime attività anche a favore di altre organizzazioni non lucrative e che perseguano finalità coerenti con il presente statuto, purché le risorse necessarie pervengano da altre forme di finanziamento sia pubblico che privato diverse da quelle previste dall'art.15 della legge 266/91, dal DM 8 ottobre 1997 e sue modifiche e integrazioni, salvo diverse disposizione legislative in materia.

Fatto salvo quanto specificato al comma "6" il **CSV FVG** garantisce pari condizioni di accesso a tutti i fruitori alle iniziative e ai servizi prodotti senza alcuna discriminazione.

Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, Il **CSV FVG** potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato anche aderendo a organismi nazionali o internazionali che perseguono finalità coerenti. Potrà, altresì, attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese, partecipando a bandi e programmi promossi da enti pubblici o privati che perseguano finalità coerenti con quelle previste dal presente statuto

Art. 3 SOCI

1. Soci del **CSV FVG** sono le organizzazioni che condividono la finalità di sostenere e promuovere il Volontariato del Friuli Venezia Giulia e che si impegnano a perseguire gli scopi dell'associazione a favore di tutto il volontariato della Regione, con il proprio contributo e con l'impegno di volontariato dei propri soci.

2. Possono aderire in qualità di soci tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art 5 della L.R 23/12 o non iscritte ma che abbiano i requisiti per esserlo, che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

3. La domanda di ammissione, nella quale si dovrà dichiarare di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo, che si esprime entro 60 giorni dal ricevimento. L'ammissione di un'associazione è subordinata all'impegno ad adoperarsi per il perseguimento delle finalità associative e a rispettare il presente statuto; l'associazione che chiede l'iscrizione al **CSV FVG** deve altresì impegnarsi al conseguimento dei fini istituzionali di cui all' articolo 3 dello Statuto della Regione FVG, nonché ad operare in coerenza con i principi posti dalla L.266/1991 e successive modifiche.

4. La qualità di socio si perde per recesso volontario oppure decade nel caso in cui non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro l'anno solare di competenza. Inoltre si perde per esclusione motivata deliberata dall'Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Direttivo, per le seguenti ragioni: attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali; gravi e reiterate inosservanze di regolamenti o deliberazioni del **CSV FVG**. Contro l'esclusione è possibile fare ricorso al Collegio Arbitrale che potrà sospendere e annullare il provvedimento.

5. I soci che abbiano receduto, siano decaduti o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione per qualsiasi motivo, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

6. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

7. Il recesso o la decadenza non liberano il socio dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti.

8. La comunicazione di recesso è inoltrata al Consiglio direttivo che ne prende atto.

Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci partecipano all'attività sociale di **CSV FVG** attraverso l'azione di volontariato dei delegati che sono iscritti nel registro dei volontari dell'organizzazione di appartenenza.

2. Ogni organismo associato partecipa alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria per mezzo di un proprio delegato individuato a norma del presente statuto.

3. I soci sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi dirigenti sociali e a concorrere alla realizzazione dei programmi e delle attività dell'Associazione.
4. Ogni Associazione aderente versa annualmente la quota associativa stabilita dall'assemblea entro il mese di marzo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. I soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali possono partecipare alle riunioni e alle assemblee senza diritto di voto ma non concorrono a comporre il quorum necessario. Essi non sono elettori, né eleggibili alle cariche sociali, dalle quali automaticamente decadono.

Art. 5 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea degli associati
 - b) I Coordinamenti Territoriali
 - c) Il Consiglio direttivo;
 - d) Il Presidente
 - e) Il Collegio di dei Revisori dei Conti
 - f) Il Collegio arbitrale
2. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito e volontario. Nessun compenso spetta ad alcun socio per l'attività svolta a favore dell'associazione.

Art. 6 L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo di governo, programmazione e indirizzo del **CSV FVG** ed è composta dai delegati degli organismi soci.
2. L'Assemblea è composta da:
 - a. I delegati dei Coordinamenti Territoriali di cui al successivo art. 7, in rappresentanza delle organizzazioni socie del rispettivo territorio.
 - b. Il Legale rappresentante o suo delegato, di ogni organizzazione socia che si configura come "rete regionale" avendo le caratteristiche specificate nel Regolamento Generale.
3. Al fine di garantire il principio di democraticità, il socio che è aderente ad un'organizzazione di cui al punto "b" del comma precedente, non parteciperà alla designazione dei rappresentanti dei Coordinamenti Territoriali.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno. Essa si riunisce entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'anno trascorso. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un decimo dei suoi componenti e dal Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.
5. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei suoi membri in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei suoi membri in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei suoi membri.
7. I componenti dell'Assemblea possono delegare ad altro componente il proprio voto. Non è ammesso il cumulo delle deleghe.
8. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a due assemblee consecutive da parte dei delegati, ne comporta la decadenza e la sostituzione con altro delegato indicato dal Coordinamento Territoriale o rete regionale che lo aveva espresso.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese fatta eccezione per le questioni relative alle persone.
10. Per l'approvazione delle modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei suoi membri.

12. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - b. stabilire l'ammontare delle quote associative;
 - c. discutere ed approvare il programma generale annuale di attività definendo le quote da destinare alle attività di ogni Coordinamento Territoriale;
 - d. eleggere i membri del Consiglio Direttivo scelti tra i suoi componenti;
 - e. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f. nominare i componenti del Collegio Arbitrale;
 - g. discutere ed approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - h. decidere sull'esclusione dei soci;
 - i. discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
13. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
 - a. modifica dello Statuto;
 - b. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Art. 7 COORDINAMENTI TERRITORIALI

1. Il **CSV FVG** articola la propria presenza sul territorio con Coordinamenti Territoriali promossi di comune accordo con le organizzazioni di volontariato (OdV) e con gruppi e associazioni locali che operano senza finalità di lucro, anche se non iscritte ai registri della LR 23/2012, e che hanno sede legale o operativa nel medesimo Ambito distrettuale coincidente con il livello di programmazione locale dei Servizi Sociali o in base ad altro criterio definito nel regolamento.
2. I Coordinamenti Territoriali, con il sostegno operativo del **CSV FVG**, possono svolgere una funzione di rappresentanza delle organizzazioni del territorio, in accordo con il Comitato Regionale del Volontariato di cui alla LR 23/2012.
3. Le organizzazioni locali, attraverso i Coordinamenti Territoriali, concorrono alla programmazione di **CSV FVG**, partecipando in particolare alla definizione delle attività di servizio nel loro territorio e delle modalità con cui attuarle e possono concorrere alla loro realizzazione. Partecipano altresì alla gestione diretta di eventuali Sportelli attivi nel proprio territorio.
4. L'assemblea del **CSV FVG** destina annualmente una quota delle risorse generali di bilancio alle attività di ogni Coordinamento, secondo predeterminati e specifici indirizzi generali tenendo conto del numero delle associazioni presenti sul territorio e iscritte ai Registri di cui alla LR 23-2012.
5. L'assemblea del **CSV FVG** approva il Regolamento Generale di funzionamento e gestione dei Coordinamenti Territoriali, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. Le associazioni socie di **CSV FVG** che fanno parte di un Coordinamento Territoriale, se sono in un numero minimo predefinito nel regolamento e secondo le modalità definite nello stesso, eleggono da uno a cinque rappresentanti, a seconda della consistenza numerica della popolazione residente nel territorio di riferimento. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta;
 - b. Le associazioni socie che non raggiungono il numero minimo per eleggere il proprio delegato in un Coordinamento Territoriale e non sono federate ad alcuna rete regionale, partecipano all'elezione del delegato in un Coordinamento Territoriale adiacente al proprio.
 - c. I rappresentanti dei Coordinamenti Territoriali rappresentano in Assemblea i Soci del rispettivo Coordinamento territoriale. Hanno altresì il compito di animare il Coordinamento Territoriale, coinvolgendo tutte le associazioni del territorio di riferimento, socie e non socie, nella definizione di linee ed indirizzi e nella realizzazione delle attività;
 - d. I Coordinamenti Territoriali possono dotarsi di autonomo regolamento per definire le proprie modalità di funzionamento per quanto non previsto dal suddetto Regolamento Generale.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n.9 (nove) membri così suddivisi:

- n. 8 (otto) componenti eletti dall'Assemblea, almeno n.5 (cinque) dei quali su designazione e in rappresentanza dei Coordinamenti Territoriali di cui all'art. 7;
 - n.1 (uno) componente nominato dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia ai sensi all'articolo 2, comma 6, lettera d), del Decreto ministeriale 8.10.1997, salvo diverse disposizioni legislative in materia.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno sei componenti, in tal caso il presidente deve provvedere, pena la sua decadenza, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
 3. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del **CSV FVG**. Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
 - 4 Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
 5. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi in caso di parità dei voti per l'approvazione della delibera sarà determinante il voto del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente. In quelle segrete, la delibera si intende respinta. Non è ammesso il voto per delega.
 6. Il Consiglio Direttivo:
 - a. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. nomina il Comitato scientifico;
 - c. eleggere, tra i propri membri eletti dall'assemblea, il Presidente e il Vicepresidente;
 - d. determina le sedi operative del **CSV FVG**;
 - e. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento di **CSV FVG** e degli organi sociali;
 - f. predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, il programma annuale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del **CSV FVG**;
 - g. decide su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
 - h. delibera l'ammissione di nuovi soci;
 - i. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - j. propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio per i motivi di cui all'art. 3 comma 5.
 7. Il Consiglio direttivo potrà delegare compiti e incarichi ai singoli Consiglieri, definendo mandato e poteri.
 8. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.
 9. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili una sola volta.

Art. 9 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante del CSV FVG ed è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo. In caso di più candidati si procederà al ballottaggio tra i primi due che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Consiglio Direttivo.
3. Il mandato del Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 10 VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo. In caso di più candidati si procederà al ballottaggio tra i primi due che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o cessazione.
2. Il mandato del Vice Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 11 INCOMPATIBILITA'

1. Gli incarichi di Consigliere, Presidente, Vicepresidente e Direttore della struttura, sono incompatibili con incarichi direttivi in partiti o movimenti politici e sindacati e con incarichi di governo a livello europeo, nazionale o locale.

2. La candidatura ad elezioni politiche od amministrative causa automaticamente la sospensione da qualsiasi incarico di cui al precedente comma 1, l'eventuale elezione ne causa la decadenza.

Art. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo, finanziario e contabile. Rimane in carica quattro anni ed è composto da tre componenti, di cui due eletti dall'Assemblea ed 1 componente nominato dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia ai sensi all'articolo 2, comma 6, lettera d), del Decreto ministeriale 8.10.1997, salvo diverse disposizione legislative in materia.

2. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

3. Il Collegio ha il compito di:

- a. esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b. controllare l'andamento amministrativo del **CSV FVG.**, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

4. Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

5. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del **CSV FVG.**

Art. 13 COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 14 DIRETTORE

1. Il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, predisporre, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, la bozza di programma annuale di attività e la bozza di bilancio preventivo e consuntivo e li espone allo stesso Consiglio Direttivo.

2. Dirige e coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi dell'Associazione.

3. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 15 COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è composto da 3 a 9 membri, nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e nei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività del **CSV FVG.**

2. La carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi carica all'interno del **CSV FVG.**

3. La carica di membro del Comitato Scientifico è svolta a titolo volontario e gratuito.

4. Il Comitato scientifico ha un ruolo consultivo, supportando il Direttore nella predisposizione del sistema di monitoraggio e nel processo di programmazione del **CSV FVG.** Potrà inoltre intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo per il supporto a specifiche azioni o attività.

Art. 16 PROGRAMMA ANNUALE

1. Il programma annuale definisce gli obiettivi, le strategie d'azione e le attività che il CSV FVG prevede di realizzare nel corso dell'anno. Di norma viene approvato nella stessa Assemblea che approva il bilancio preventivo che rappresenta uno strumento attuativo del Programma.

2. Il programma annuale viene predisposto dal Consiglio Direttivo secondo le indicazioni dei Coordinamenti Territoriali e dell'Assemblea, in attuazione delle linee di indirizzo espresse dal Comitato regionale del Volontariato (ex art. 6 comma 3 lett c) della LR 23/2012 e delle linee guida approvate dal Comitato di gestione dei fondi speciali del Friuli Venezia Giulia del DM. 8/10/97.

3. Il programma annuale è predisposto, con la collaborazione del Comitato Scientifico, attraverso un processo partecipativo che garantisca il più ampio coinvolgimento dei destinatari, un costante aggiornamento dell'analisi dei bisogni sociali e della realtà del volontariato regionale, il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultati raggiunti, il confronto e il raccordo con Enti e Istituzioni che perseguono finalità simili al CSV.

Art. 17 BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il patrimonio del **CSV FVG** è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili trasferiti o acquisiti con i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art. 15 e D.M. 8/10/97 art. 2 e successive modificazioni, iscritti in contabilità separata e gestiti secondo le indicazioni contenute nell'atto di affidamento;
 - b. beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
 - c. le eccedenze di attività proprie degli esercizi annuali;
 - d. erogazioni, donazioni e lasciti;
3. Le fonti di finanziamento del **CSV FVG** sono:
 - a. i contributi pubblici e dei privati;
 - b. la gestione economica del patrimonio;
 - c. i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art. 15 e D.M. 8/10/97 art. 2 e successive modificazioni, iscritti in contabilità separata rispetto alla gestione diretta;
 - d. i proventi e rimborsi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - e. le quote e i contributi sociali.

Art. 18 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei componenti l'assemblea. Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze previste all'art 6.

Art. 19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea:
 - a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b. per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, non lucrative o a fini di pubblica utilità.

ART. 20 FONDI AFFIDATI DAL CO.GE.

Indipendentemente dallo scioglimento dell'Associazione ed in caso di mancato rinnovo dell'affidamento nella gestione del CSV, i beni mobili ed immobili trasferiti o acquisiti con i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art. 15 e D.M. 8/10/97 art. 2 e iscritti in contabilità separata, potranno essere devoluti, in qualunque momento, su richiesta ed indicazione del Comitato di Gestione del fondo speciale (Co.Ge), al soggetto o ai soggetti da quest'ultimo individuati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE